



ASP "EPPI - MANICA - SALVATORI"

**REGOLAMENTO "ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI"
DELL'ASP "EPPI - MANICA - SALVATORI"**

Indice

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Finalità e riferimenti normativi	3
Art. 3 – Ambito di applicazione	3
Art. 4 – Durata	3
Art. 5 – Soggetti ammessi	3
Art. 6 – Composizione dell'Albo	4
Art. 7 – Categorie di specializzazione e classi di importo	4
Art. 8 – Requisiti per l'iscrizione	4
Art. 9– Domanda di iscrizione	5
Art. 10- Accertamento d' idoneità ed iscrizione.....	5
Art. 11 – Casi di esclusione della domanda.....	6
Art. 12 – Modalità di aggiornamento dell'Albo	6
Art. 13 – Casi di sospensione dell'iscrizione	6
Art. 14 – Cancellazione dall'Albo dei Fornitori	6
Art. 15 – Metodo e scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata	6
Art. 17 – Trattamento dei dati personali	7

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori e professionisti che costituisce la banca dati relativa ad operatori economici e professionisti qualificati, che l'ASP "Eppi . Manica – Salvatori" (di seguito, per brevità, "ASP" o "Stazione Appaltante") si riserva di utilizzare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, nelle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Art. 2 – Finalità e riferimenti normativi

L'Albo Fornitori è un elenco aperto a tutti gli Operatori Economici interessati ad instaurare rapporti contrattuali con l'ASP per l'affidamento di forniture, servizi e prestazioni professionali, nonché l'aggiornamento dello stesso ed il metodo di scelta degli operatori economici da invitare alla procedura.

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici e dai professionisti al fine di ottenere e mantenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

L'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori avviene conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 36 del 2023 "*Codice dei contratti pubblici*" e alle determinazioni delle Autorità coinvolte nella gestione e controllo dei contratti pubblici, in particolare, le disposizioni dettate dalle Linee Guida Anac n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", nonché conformemente al complesso delle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti pubblici e alle ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni di legge.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Fatto salvo l'obbligo di avvalersi prioritariamente delle convenzioni stipulate da soggetti aggregatori o del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da Consip S.p.A., oppure di altri Mercati Elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente (quale ad esempio Intercent-Er), l'ASP potrà procedere all'utilizzo dell'Albo Fornitori nelle singole procedure di affidamento di forniture di beni e servizi, prestazioni professionali e appalto di lavori.

L'iscrizione all'Albo non comporta l'assunzione di obblighi specifici per l'Amministrazione, né l'attribuzione di diritti in capo agli operatori economici in ordine all'eventuale affidamento delle prestazioni.

La stazione appaltante si riserva di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale .

Art. 4 – Durata

L'iscrizione all'Albo non è soggetta a limitazioni temporali, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

I soggetti iscritti all'Albo hanno l'onere di riconfermare la propria iscrizione nei 30 giorni che precedono la revisione annuale della propria iscrizione all'Albo.

A tal fine dovranno produrre, per ogni anno successivo all'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000 attestante la permanenza di tutti i requisiti di cui all'art. 65 del codice nonché di quelli relativi alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al successivo art. 8.

Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco.

Art. 5 – Soggetti ammessi

Possono essere ammessi all'iscrizione i soli soggetti di cui all'art. 65 lett. a), b), c) e d) del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 7, e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,

- n. 42 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 65 comma 2 lett. d) del Codice.

Art. 6 – Composizione dell'Albo

L'Albo Fornitori è articolato nelle seguenti sezioni:

- Sezione A: Forniture;
- Sezione B: Servizi;
- Sezione C: Lavori;
- Sezione D: Professionisti tecnici e altri professionisti;

Ogni sezione è suddivisa in categorie o sottocategorie.

L'elenco delle categorie e delle sottocategorie alle quali è possibile iscriversi saranno oggetto di apposita determinazione.

Art. 7 – Categorie di specializzazione e classi di importo

Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione all'interno di ciascuna sezione i cui importi sono di seguito indicati:

- a) per la fornitura di beni e la prestazione servizi (Sezione A e B): importo € 140.000
- b) per l'esecuzione di lavori (Sezione C): importo € 150.000
- c) per i professionisti (Sezione D): € 140.000

Art. 8 – Requisiti per l'iscrizione

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, alla data della presentazione della domanda:

A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di operatori tenuti a detti obblighi);
- iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023;
- insussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001;
- ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;

in caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate

B) Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria:

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda deve essere almeno pari al valore dell'importo della sezione all'interno della quale l'operatore voglia iscriversi (art. 7 del presente regolamento).

Per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

C) Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale:

Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – iva esclusa – almeno pari al valore dell'importo della sezione per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco.

Per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Il possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori è sufficiente per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

In caso di mancanza di attestazione SOA l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 D.P.R. n. 207/2010 da attestare tramite specifica dichiarazione da dimostrare, in caso di invito a partecipare ad una procedura di gara, attraverso il possesso dei CEL.

Solo per i professionisti :

- L'iscrizione all'Albo professionale per le attività specifiche previste nella categoria in cui si chiede l'iscrizione;
- La presentazione del curriculum vitae del soggetto (o dei soggetti) proposti per lo svolgimento delle attività richieste, datato e firmato, dal quale risulti l'elencazione dei principali servizi analoghi resi negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione con l'indicazione dei principali incarichi afferenti alla categoria per cui il professionista intende iscriversi, del committente, dell'oggetto e dell'importo del contratto;

In ogni caso, gli operatori economici devono essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi del D.M. 24/10/2007.

Art. 9- Domanda di iscrizione

Gli operatori economici devono presentare apposita domanda di iscrizione precisando le categorie di specializzazione per le quali chiedono di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda i soggetti di cui all'art. 5 devono essere già costituiti.

Per i soggetti che propongono domanda d'iscrizione valgono le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte dei soci, amministratori ovvero dipendenti che rivestano qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione nel sistema;
- solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Qualora i soggetti incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'Albo, l'Asp prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

Art. 10- Accertamento d'idoneità ed iscrizione

La stazione appaltante procede alla validazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

Qualora la domanda risulti incompleta o si riterranno utili approfondimenti specifici, saranno richieste ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporta il non accoglimento della domanda, senza altro avviso.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'albo per tutte le categorie richieste, l'istanza di iscrizione verrà respinta e l'operatore economico verrà tempestivamente informato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati in sede di iscrizione all'Albo, verrà effettuata, oltre che a campione, nella successiva fase di aggiudicazione. Nel caso di accertamento negativo a seguito di controllo a campione, l'ASP procederà alla cancellazione dell'operatore economico dall'Albo.

Art. 11 – Casi di esclusione della domanda

La domanda di iscrizione sarà respinta nei seguenti casi:

- Istanze presentate senza l'utilizzo degli appositi modelli ;
- Istanze sottoscritte in digitale non in corso di validità
- Istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente regolamento
- L'attività per la quale si chiede l'iscrizione non risulta fra quelle indicate nel certificato di iscrizione alla CCIAA o altro Albo o Registro.

Art. 12 – Modalità di aggiornamento dell'Albo

Gli operatori economici iscritti nell'Albo (consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere) dovranno comunicare, a mezzo pec, tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 8 che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso.

Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione anche in mancanza di una richiesta di parte.

Il mancato adempimento di tali obblighi comporterà la sospensione dall'Albo.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico che, in caso di aggiornamento tardivo, verrà riabilitato.

Art. 13 – Casi di sospensione dell'iscrizione

L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'albo può essere sospesa per un periodo di tempo a discrezione della Stazione Appaltante, comunque, non superiore ad un anno, qualora le stesse ovvero i loro legali rappresentanti e gli amministratori non posseggano i requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice.

Art. 14 – Cancellazione dall'Albo dei Fornitori

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio nelle fattispecie di seguito previste:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 8, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo;
- in caso di mancata comunicazione scritta del cambio di sede legale entro 60 giorni;
- qualora, risulti che la ditta non è più esistente;
- in caso di richiesta scritta dell'interessato:
- mancato invio della dichiarazione annuale attestante la permanenza dei requisiti di iscrizione;
- la Stazione Appaltante potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che, a suo giudizio, eseguano o abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio al legale rappresentante della Ditta, tramite comunicazione via Pec.

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide giustificazioni, la cancellazione diviene definitiva.

Art. 15 – Metodo e scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata

L'inserimento nell'Albo dei Fornitori non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti.

Ferma restando la possibilità prevista dall'art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, di derogare all'applicazione

del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro, l'Amministrazione, consultato l'Albo, seleziona in modo non discriminatorio gli operatori economici da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto.

I meccanismi di selezione degli Operatori Economici da invitarsi alle procedure saranno basati sulla valorizzazione della natura e della qualità delle prestazioni offerte dai medesimi, sulla struttura della loro connotazione organizzativa, e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità della prestazione.

L'Amministrazione è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni di essi.

L'invito all'affidatario uscente è possibile nel caso di affidamenti inferiori a € 5.000, nel caso di procedure per le quali non sono imposti limiti al numero di operatori economici (ad esempio indagini di mercato), nei casi di adeguate motivazioni (ad esempio numero ridotto di operatori economici presenti sul mercato, oggetto e caratteristiche particolari del mercato di riferimento) e negli altri casi espressamente codificati all'art. 49 del codice degli appalti.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri soggetti ritenuti idonei quando si tratti di lavori, servizi, forniture o prestazioni professionali che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare l'albo ovvero, nel caso in cui, per la categoria di interesse, non sia presente un numero di imprese atte a soddisfare il numero minimo richiesto dalla normativa vigente.

In tal caso, la scelta delle ulteriori imprese ritenute idonee avverrà con le modalità previste dal codice (indagine di mercato, dialogo competitivo, manifestazione di interesse, etc.).

La stazione appaltante indica sempre nella determina a contrarre o nell'atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 (di seguito GDPR 2016/679) i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della istituzione e gestione dell'Albo Fornitori, si informa che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito descritte:

1) Titolare del trattamento e Responsabile del Trattamento: il titolare del trattamento è l'ASP "Eppi -Manica-Salvatori" nella persona del Legale rappresentante.

2) Finalità del trattamento sono:

a) quelle connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché di disposizioni impartite da Autorità ed Organi di vigilanza e controllo;

b) quelle indirizzate all'accreditamento dell'idoneità dei fornitori all'iscrizione dell'Albo;

c) quelle strumentali alla gestione dei rapporti con gli Interessati (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto);

3) Modalità di trattamento: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento.

4) Durata del trattamento: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati, fatti salvi i termini di conservazione documentale o altri termini previsti dalla legge o altre fonti regolamentari applicabili.

4) Ambito di comunicazione e diffusione: i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli uffici che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso.

5) Trasferimento dei dati personali: i dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea;

6) Natura del conferimento dei dati: i dati personali conferiti sono trattati in misura non eccedente e pertinente alle finalità sopra indicate e il mancato conferimento dei dati necessari comporta l'impossibilità per l'interessato di avere accesso all'Albo fornitori istituito dall'Asp.

7) Diritti dell'interessato: in ogni momento l'operatore economico o il professionista iscritto all'Albo potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;

- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.